

FAISA-CISAL NAZIONALE

Guida normativa semplificata alla pensione degli Autoferrotranvieri

Benvenuti alla "Guida normativa semplificata alla pensione degli Autoferrotranvieri".

Questo piccolo libro, che è stato realizzato grazie al lavoro di **Antonio Laganà e Fabrizio Cremonesi** delle Federazioni Regionale del Lazio e Provinciale di Roma, nonché dal **Dott. Marco Fadda** per l'impaginazione e la grafica, nasce dalla necessità di fornire chiarezza e orientamento in un ambito spesso complesso ed articolato: il sistema pensionistico degli Autoferrotranvieri.

La pianificazione della pensione è sempre una tappa importante nella vita di ciascuno di noi, eppure le norme e le procedure possono sembrare un labirinto inestricabile.

Proprio per questo è stata concepita questa guida per tutti i quadri sindacali affinché consenta loro di essere un efficace e rapido strumento informativo tra i lavoratori del settore, consentendo così un accesso consapevole al mondo delle pensioni della categoria, cercando per quanto possibile, di evitare il gergo tecnico e le complessità burocratiche concentrandosi, invece, su una spiegazione chiara e concisa delle principali nozioni che riguardano il sistema pensionistico.

Ricordiamo che la pianificazione previdenziale non è un argomento da trattare con leggerezza o disinteresse: la guida ha l'obiettivo di offrire le informazioni di base di cui si ha bisogno per prendere decisioni consapevoli e informate.

Tuttavia, ti incoraggiamo vivamente a cercare consulenza personalizzata dai professionisti che troverai presso tutte le sedi del nostro patronato **ENCAL CISAL**.

La Segreteria Nazionale

coordinamento del progetto **Antonio Laganà** - collaborazione di **Fabrizio Cremonesi**

*la pubblicazione è aggiornata ad agosto 2023
le fonti normative riportate potranno avere modifiche ed integrazioni*

INDICE

CAPITOLO 1

<i>Cenni storici</i>	<i>Pag.</i>	<i>04</i>
<i>Aliquota contributiva</i>	<i>Pag.</i>	<i>08</i>
<i>La regola e il sistema di calcolo delle pensioni Inps</i>	<i>Pag.</i>	<i>10</i>

CAPITOLO 2

<i>Pensione di vecchiaia ordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>12</i>
<i>Pensione anticipata ordinaria</i>	<i>Pag.</i>	<i>14</i>
<i>Pensione anticipata "quota 100"</i>	<i>Pag.</i>	<i>15</i>
<i>Pensione anticipata "quota 102"</i>	<i>Pag.</i>	<i>17</i>
<i>Pensione anticipata flessibile "quota 103"</i>	<i>Pag.</i>	<i>18</i>
<i>Pensione anticipata "opzione donna"</i>	<i>Pag.</i>	<i>20</i>
<i>Pensione anticipata "opzione donna 2023"</i>	<i>Pag.</i>	<i>22</i>

CAPITOLO 3

<i>Pensione di vecchiaia anticipata personale viaggiante</i>	<i>Pag.</i>	<i>25</i>
<i>Personale viaggiante</i>	<i>Pag.</i>	<i>32</i>
<i>Differenza tra personale "viaggiante e usurante"</i>	<i>Pag.</i>	<i>34</i>

CAPITOLO 4

<i>Pensione per lavori usuranti</i>	<i>Pag.</i>	<i>39</i>
<i>Pensione anticipata per lavoratori C. D. precoci</i>	<i>Pag.</i>	<i>47</i>
<i>Pensione di vecchiaia per lavoratori gravosi</i>	<i>Pag.</i>	<i>50</i>

CAPITOLO 5

<i>Pensione di invalidità 830/61 (inidoneità alla mansione)</i>	<i>Pag.</i>	<i>52</i>
<i>Assegno di invalidità 222/84 (Art. n° 1 commi 1, 2, 6, 8, 10)</i>	<i>Pag.</i>	<i>55</i>
<i>Pensione di inabilità 222/84</i>	<i>Pag.</i>	<i>57</i>

CAPITOLO 6

<i>Indennità di disoccupazione NASPI</i>	<i>Pag.</i>	<i>58</i>
<i>APE sociale</i>	<i>Pag.</i>	<i>61</i>
<i>PRIAMO</i>	<i>Pag.</i>	<i>67</i>
<i>Fondo bilaterale di solidarietà</i>	<i>Pag.</i>	<i>68</i>

CAPITOLO 1

CENNI STORICI.

Il governo italiano adottò ufficialmente un primo sistema di garanzie pensionistiche nel 1895, grazie al governo Crispi (*Regio decreto 21.02.1895, n° 70*).

Il Fondo per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto è una delle più antiche forme previdenziali obbligatorie sorte in Italia.

Il sistema di previdenza per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico nacque nel 1906 con la legge n° 272 del 30 giugno, con l'iscrizione alla "Cassa Nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai" per il personale delle ferrovie concesse all'industria privata.

L'iscrizione alla Cassa Nazionale venne esteso dal 1° gennaio 1913 al personale delle tranvie intercomunali e delle linee di navigazione interna extra-urbana e dal gennaio 1919 al personale delle tranvie urbana e delle linee di navigazione urbane.

Con il regio decreto legge n° 2311 del 19.10.1923 nasce il "Fondo per la previdenza per il personale addetto ai servizi di trasporto", successivamente sostituito con decreto luogotenenziale n. 820 del 30.12.1945.

Nei successivi anni si sono susseguite una serie di leggi specifiche che hanno disciplinato in modo più puntuale il settore con la legge n° 889 del 29.10.1971.

L'ultima riforma pensionistica che ha riguardato il Fondo pensione degli addetti ai servizi del trasporto pubblico n° 414 del 29.06.1996 ha sancito la sua soppressione e ha iscritto obbligatoriamente gli addetti (*ferrovie, tranvie, filovie, autoservizi, linee di navigazione interne e funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie*) al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (*FLPD*), **in evidenza contabile separata.**

Natura giuridica:

Il **fondo speciale** aveva natura “sostitutiva” dell’Assicurazione Generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui al regio decreto - legge n° 1827 del 04.10.1935 e, successive modificazioni ed integrazioni.

Sono “Fondi sostitutivi” i fondi per i quali le modalità di gestione del conto, rendimento e calcolo sostituiscono completamente quelle in vigore per la generalità dei lavoratori dipendenti (AGO).

A seguito dei decreti di armonizzazione e della soppressione di alcuni fondi, le norme che li regolano si sono oggi allineate a quelle applicate nell’Assicurazione Generale Obbligatoria.

Assicurati:

- *il personale di ruolo, anche se in prova, di aziende o enti e consorzi tenuti all'applicazione del Regio Decreto 148/1931;*
- *personale effettivo o adibito in modo continuativo ai pubblici servizi di trasporto, dipendente di aziende non tenute all'applicazione del Regio Decreto 148/191.*

A decorrere dal 1° gennaio 1996 tutti gli autoferrotranvieri devono essere iscritti al FPLD, in evidenza contabile separata.

Sono esclusi:

- *personale straordinario o avventizio;*
- *personale assunto con contratto a termine o con contratto di formazione lavoro;*
- *personale che svolgeva attività solo in alcune stagioni dell'anno (meno di 3 su 4) o per meno di 4 giorni alla settimana.*

Datori di lavoro:

Si considerano aziende autoferrotranviarie tutte le imprese che, previo rilascio di apposita **concessione** o semplice **autorizzazione amministrativa**, esercitano attività di trasporto pubblico di linea, urbano o extraurbano, siano esse costituite da ditte individuali, da società di persone o di capitali ovvero da Enti Pubblici.

In particolare, sono tenuti all'obbligo contributivo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, **in evidenza contabile separata (ex Fondo ET)**:

- *le aziende private esercenti ferrovie, tranvie, autolinee, filovie, funivie assimilabili per atto di concessione alle ferrovie e linee di navigazione interna;*
- *i Comuni, le Province, le Regioni, le Aziende Municipalizzate ed i loro consorzi, nonché le Gestioni Governative per i servizi di cui al precedente punto;*
- *le aziende esercenti in appalto operazioni di riparazione, manutenzione, rifornimento e ricovero dei mezzi di trasporto utilizzati dalle aziende di trasporto di cui ai punti precedenti, per la gestione del pubblico servizio, purché siano tenute ad applicare la disciplina del Regio Decreto n° 148/1931.*

Quando nelle aziende, oltre al servizio pubblico viene esercitata anche altra attività (*noleggio, trasporto merci, servizi turistici, etc.*), **l'obbligo dell'iscrizione dei lavoratori al Fondo ricorre esclusivamente per gli addetti che, in modo esclusivo od almeno prevalente, sono addetti al servizio di trasporto pubblico di linea.**

Contribuzione obbligatoria:

Il datore di lavoro ha l'obbligo di iscrivere il lavoratore assunto, in prova o in pianta stabile, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, in evidenza contabile separata e, di trattenere dalla busta paga i contributi a carico del dipendente e versarli mensilmente al Fondo stesso, unitamente alle quote di propria pertinenza.

Con lo stesso modello ciascuna azienda versa all'ente previdenziale anche i contributi relativi alle assicurazioni minori (***disoccupazione/NASPI, assegno familiari, malattia, maternità, etc.***) alle quali è iscritto obbligatoriamente il lavoratore.

ALIQUOTA CONTRIBUTIVA.

Invalidità vecchiaia superstiti:

A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo per l'assicurazione Invalidità **Vecchiaia Superstiti** (*di seguito IVS*), dovuto al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è fissato al 33% della retribuzione imponibile, ripartita nella misura del 23,81% a carico dell'azienda e del 9,19% a carico del lavoratore, che costituisce per lo stesso un onere fiscalmente deducibile.

Il contributo è per definizione “**obbligatorio**” in quanto dovuto per legge, indipendentemente da eventuali accordi tra le parti.

Con la legge n° 438/92 Art. n° 3-ter è dovuta una aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, in favore di tutti i regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico del lavoratore inferiore al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata per l'anno 2023 in € 52190, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo.

Voci ed aliquote contributive versate all'Inps:

Fondo Autotrasporto - Aziende esercenti pubblici servizi di trasporto destinatarie ed escluse dall'applicazione del R. D. n° 148/1031.

VOCI CONTRIBUTIVE	QUALIFICA					
	operai		impiegati		autonomi	
fondo pensioni (IVS)	33,00	%	33,00	%	33,00	%
*NASPI D. L. 04 marzo 2015 n° 22						
(Ctr. Add.le Art. n° 2 c. n° 25 L. n° 92/2012)	1,31	%	1,31	%	1,31	%
Ctr. Art. n° 25 L. n° 845/1978	0,30	%	0,30	%	0,30	%
fondo garanzia TFR (L. n° 297/1982)	0,20	%	0,20	%	0,40	%
CUAF (assegni familiari)	0,68	%	0,68	%	0,68	%
CIG ordinaria	-		-		-	
CIG straordinaria	-		-		-	
MOBILITÀ	-		-		-	
indennità economica di MALATTIA	2,22	%	-		-	
indennità economica di MATERNITÀ	0,46	%	0,46	%	0,46	%
TOTALE (lavoro tempo indeterminato)	38,17	%	35,95	%	36,15	%
NASPI						
(Ctr. Add.le Art. n° 2 c. n° 28 L. n° 92/2012)	1,40	%	1,40	%	1,40	%
TOTALE	39,57	%	37,35	%	37,55	%
di cui a carico del lavoratore (f. pensioni) IVS	9,19	%	9,19	%	9,19	%
Azienda	23,81	%	23,81	%	23,81	%

LA REGOLA E IL SISTEMA DI CALCOLO DELLE PENSIONI INPS.

La legge 08.08.1995, n° 335 (*Riforma Dini*) ha previsto tre diversi tipi di sistema di calcolo:

- **il sistema di calcolo retributivo** - è valido per i lavoratori in possesso di almeno 18 anni di anzianità contributiva, pari a 936 contributi settimanali, al 31 dicembre 1995 (Art. n° 1 c. 13), fino al 31 dicembre 2011 in considerazione dell'entrata in vigore della "Riforma Fornero" come da tabella sotto riportata;
- **il sistema di calcolo misto** è valido per quei lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995; per i contributi ante 1996 si aveva la liquidazione della quota di pensione con il sistema retribuito, mentre per i contributi successivi al 31 dicembre 1995 il calcolo era di tipo contributivo. Art. n° 1 c. 12;
- **il sistema di calcolo contributivo** è da applicare ai lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 e, quindi, privi di contributi riferiti al periodo precedente al 1° gennaio 1996.

"Riforma Fornero":

Dal 1° gennaio 2012, l'Art. n° 24, c. n° 2, della L. n° 214/2011 ha stabilito che **tutti i trattamenti pensionistici** siano calcolati con il **metodo contributivo**, solo per la quota di pensione maturata dal 1° gennaio 2012.

I vertiginosi cambiamenti nella normativa sulle pensioni di questi ultimi anni, hanno fatto diventare di stretta attualità il criterio con cui l'Inps calcola le pensioni dei propri assicurati.

Anzianità contributiva		Sistema di calcolo
per chi ha iniziato a lavorare prima del 31.12.1995 <i>(2 sistemi misti)</i>	almeno 18 anni di anzianità al 31.12.1995	<i>retributivo fino al 31.12.2011 e poi contributivo per l'anzianità maturata dal 2012 (riforma Fornero)</i>
	meno di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995	<i>retributivo fino al 31.12.1995 e poi contributivo per tutti i restanti anni di lavoro</i>
per chi ha iniziato a lavorare dopo il 31.12.1995	contributivo per anzianità maturata in tutta la vita lavorativa.	

CAPITOLO 2

PENSIONE DI VECCHIAIA ORDINARIA.

La legge di riforma “Fornero” del 2011, ridefinisce i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia ordinaria, sia nel regime retributivo che nel regime contributivo.

Questi nuovi requisiti sono applicabili dal 1° gennaio 2012 esclusivamente a chi non aveva ancora perfezionato il requisito con le regole vigenti prima di tale data (*Art. n° 24 del DL n° 201/2011 conv. L. n° 214/2012*).

Requisito di età:

Il requisito anagrafico di 65 anni vigente fino al 31.12.2011 viene elevato a 66 anni dal 1° gennaio 2012, inglobando la così detta “finestra”, ossia, l’attesa di un anno per la decorrenza della pensione.

La pensione di vecchiaia è un trattamento pensionistico che richiede il raggiungimento congiunto di due requisiti: **quello anagrafico e quello contributivo**:

- *il requisito contributivo, salvo qualche particolare eccezione, è fissato in 20 anni di versamenti, pari a 1040 settimane;*
- *quello anagrafico, dal 2019 al 2024, è stabilito, senza più alcuna differenza tra uomini e donne e tra “autonomi” o dipendenti, a 67 anni.*

L'innalzamento dell'età previsto dalla legge è stato per le donne molto penalizzante.

La tabella sottostante sottolinea con quale veloce progressione si è arrivati a equiparare le condizioni di uscita dal mondo del lavoro ed arrivare alla quiescenza.

ANNO	<i>lavoratrici e lavoratori settore pubblico</i>	<i>lavoratrici dipendenti</i>	<i>lavoratrici autonome</i>
2012	<i>66 anni</i>	<i>62 anni</i>	<i>63 anni e 3 mesi</i>
2013	<i>66 anni e 3 mesi</i>	<i>62 anni e 3 mesi</i>	<i>63 anni e 6 mesi</i>
2014/2015	<i>66 anni e 3 mesi</i>	<i>63 anni e 9 mesi</i>	<i>64 anni e 1 mese</i>
2016/2017	<i>66 anni e 7 mesi</i>	<i>65 anni e 7 mesi</i>	<i>66 anni e 1 mese</i>
2018		<i>66 anni e 7 mesi</i>	
2019/2024		<i>67 anni*</i>	
2025		<i>67 anni**</i>	

* *Circ. Inps n° 28/2022;*

** *Il requisito è da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell'Art. n° 12 del decreto legge del 31.05.2010, n° 78, convertito, con modificazioni, dalla legge n° 30 luglio 2010, n° 122.*

PENSIONE ANTICIPATA ORDINARIA.

La pensione anticipata è il trattamento pensionistico erogato nei confronti dei lavoratori iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alla gestione speciali dei lavoratori autonomi (*artigiani, commercianti e coltivatori diretti*) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa, nonché agli iscritti presso la gestione separata dell'Inps (*cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi*), che può essere raggiunto al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall'età anagrafica del beneficiario.

È stata introdotta a partire dal 1° gennaio 2012 dalla Fornero (Art. n° 24, del decreto legge n° 201/2011), in sostituzione dal medesimo anno della pensione di "Anzianità".

ANNO	uomini	donne
<i>dal 01.01.2019</i>	<i>42 anni e 10 mesi</i>	<i>41 anni e 10 mesi</i>
<i>al 31.12.2026</i>	<i>(2227 settimane)</i>	<i>(2175 settimane)</i>

N.B.: non si applica l'adeguamento sulla speranza di vita dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2026 DL. 4/2019 Art. n° 15; circolare Inps 11/2019.

Il diritto alla decorrenza del trattamento pensionamento anticipato si perfeziona trascorsi 3 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti (*finestra mobile*).

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 100”.

Viene introdotta una nuova tipologia di pensione, denominata “Quota 100”, introdotta in via sperimentale per il periodo 2019/2021.

Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di accesso a pensione che prevedono requisiti più favorevoli.

I destinatari della norma sono i lavoratori iscritti all'AGO (*Assicurazione Generale Obbligatoria*) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla Gestione Separata di cui alla L. n° 335/95 (*Art. n° 2 c. n° 26*).

I requisiti richiesti per accedere al diritto in questione sono: quello anagrafico, che deve essere pari almeno a 62 anni; quello contributivo pari a 38 anni.

Tali requisiti, non sono soggetti agli adeguamenti della speranza di vita e devono essere perfezionati entro il 2021, **mentre il diritto potrà essere esercitato anche successivamente a tale data.**

Alla predetta prestazione è possibile accedere anche mediante l'esercizio della facoltà di opzione al sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'Art. n° 1, c. n° 23, della L. n° 335/95.

I lavoratori iscritti a una o più gestioni previdenziali, che non siano titolari di un trattamento in una delle gestioni, **possono cumulare i periodi assicurativi non coincidenti.**

La pensione “quota 100” non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino a maturazione dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, con redditi di lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite dei € 5000 lordi annui.

Per la decorrenza del trattamento pensionistico è prevista una disciplina diversificata in materia di conseguimento del diritto ed alla decorrenza del trattamento pensionistico a seconda del dato di lavoro, pubblico o privato.

<i>Settore</i>	<i>Requisiti</i>	<i>Decorrenza</i>
<i>privato</i> <i>dal 2019 al 2021</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 38 anni di contributi</i>	<i>dopo 3 mesi</i> <i>dalla maturazione dei requisiti</i> <i>(finestra mobile)</i>
<i>pubblico</i> <i>dal 2019 al 2021</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 38 anni di contributi</i>	<i>dopo 6 mesi</i> <i>dalla maturazione dei requisiti</i> <i>(finestra mobile)</i>

PENSIONE ANTICIPATA “QUOTA 102”.

È una novità introdotta nel 2022 e vale solo per lo stesso anno:

I lavoratori iscritti all'AGO ed alle forme esclusive e sostitutive nonché gli iscritti alla gestione separata INPS, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento di Quota 102 maturata con una età anagrafica di almeno 64 anni e di una anzianità contributiva minima di 38 anni.

Va precisato che questa possibilità vale, però solo, per chi raggiungerà il requisito entro il 31.12.2022 e **può essere esercitata anche in data successiva purché i requisiti siano maturati entro il 2022.**

Fermo restando che l'istituto della cumulabilità dell'assegno straordinario con i redditi da lavoro rimane disciplinata dai singoli decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, si rammenta che l'Art. n° 14, c. n° 3, del citato-legge n. 4/2019 prevede l'incumulabilità della pensione anticipata in esame con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di € 5000 lordi annui, per il periodo intercorrente tra decorrenza del relativo trattamento pensionistico e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.

È data la **facoltà di cumulare, tutti e per intero**, i periodi assicurativi versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria, gestite dall'INPS (Art. n° 14, c. n° 2) secondo le modalità indicate nella circolare n° 11/2019.

Settore	Requisiti	Decorrenza
Privato dal 01.01.2022 al 31.12.2022	almeno 62 anni di età almeno 38 anni di contributi	dopo 3 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile)
Pubblico dal 01.01.2022 al 31.12.2022	almeno 62 anni di età almeno 38 anni di contributi	dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti (finestra mobile)

Legge 234/21 art. 1, comma 87

Circ. Inps n° 38/2022.

PENSIONE ANTICIPATA FLESSIBILE “QUOTA 103”.

Dopo quota 100 e 102, per il 2023 la legge di Bilancio ha introdotto la pensione anticipata flessibile detta **quota 103**.

Ancora una volta il legislatore ha scelto di mettere in atto una misura ponte rinviando una riforma organica della materia pensionistica.

I lavoratori iscritti all'Assicurazione Generale Obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata di cui all'Art. n° 2, c. n° 26, della L. 08/08/1995, n° 335, che perfezionano entro il 31.12.2023 un'età anagrafica non inferiore a 62 anni e un'anzianità contributiva minima di 41 anni, possono conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”.

I lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi, che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023.

I lavoratori che maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (*c. d. finestra*).

I lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1, c. n° 2 del D.lgs. n° 165/2001, che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31.12.2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023.

I lavoratori che maturano i prescritti requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (*c. d. finestra*) e comunque non prima del 1° agosto 2023.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2023 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della così detta finestra (*vedi tabella*).

Laddove, per effetto della ricostruzione della pensione, l'importo lordo sarà superiore a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l'importo mensile stabilito come tetto massimo.

Il rateo pensionistico sarà adeguato al raggiungimento della pensione di vecchiaia ordinaria.

Come per le altre disposizioni in materia per le quote 100 e 102 è prevista la incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro.

L'Art. n° 14.1, c. n° 3, del decreto legge n° 4/2019, convertito, con modificazione, dalla legge n° 26/2019, prevede l'incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5000 euro lordi annui.

Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria.

Settore	Requisiti	Decorrenza
Privato <i>Entro il 31.12.2022</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 41 anni di contributi</i>	<i>dal 01.04. 2023</i> <i>(finestra mobile)</i>
Privato <i>dal 01.01.2023</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 41 anni di contributi</i>	<i>dopo 3 mesi dalla maturazione</i> <i>dei requisiti</i> <i>(finestra mobile)</i>
Pubblico <i>Entro il 31.12.2022</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 41 anni di contributi</i>	<i>dal 01.08.2023</i> <i>(finestra mobile)</i>
Pubblico <i>dal 01.01.2023</i>	<i>almeno 62 anni di età</i> <i>almeno 41 anni di contributi</i>	<i>dopo 6 mesi dalla maturazione</i> <i>dei requisiti</i> <i>ma non prima del 01.08.2023</i> <i>(finestra mobile)</i>

Circ. Inps n° 27/2023.

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA”.

L'Art. n° 1, c. 9 della L. n° 243/2004, dà vita, in via sperimentale “Opzione Donna”.

È una prestazione denominata “pensione anticipata Opzione Donna”.

Detta Opzione è stata prorogata anche per il 2021, con le stesse modalità; è riconosciuta alle lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria, ed ai fondi ad essa sostituiti od esclusivi, in possesso di contribuzione alla data 31 dicembre 1995.

La pensione sarà liquidata con il calcolo totalmente contributivo.

Le lavoratrici che optano per il regime in questione subiscono una decurtazione sull'assegno che oscilla intorno al 20-30% rispetto alle regole del sistema misto.

È riservato alle lavoratrici che hanno maturato, entro il 2020, 58 anni di età (*lavoratrici dipendenti*) o 59 anni di età (*lavoratrici autonome*).

I requisiti anagrafici non sono adeguati all'incremento di speranza di vita.

Un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni, per il settore privato.

Il requisito contributivo sarà perfezionato in presenza di contributi utili (*esclusi cioè, quelli per disoccupazione e malattia*).

La decorrenza di tale pensione è regolamentata dalle disposizioni, contenute nell'Art. 12 della L. n° 122/2010 (*cosiddetta decorrenza “mobile”*): quindi l'accesso alla pensione sarà consentito soltanto trascorsi almeno 12 mesi (*18 mesi per le lavoratrici autonome*) dalla data di perfezionamento dei requisiti.

LAVORATRICI			
	<i>Autonome</i>	<i>Dipendenti privato</i>	<i>Ex INDAP, FS, Poste</i>
<i>requisito contributivo</i>	<i>35 anni</i>	<i>35 anni</i>	<i>34 anni, 11 mesi, 16 giorni</i>
<i>ultima data per maturazione requisito contributivo</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2020</i>
<i>età necessaria</i>	<i>59 anni</i>	<i>58 anni</i>	<i>58 anni</i>
<i>ultima data per maturazione requisito anagrafico</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2020</i>	<i>31.12.2020</i>
<i>ultima data di nascita utile</i>	<i>31.12.1961</i>	<i>31.12.1962</i>	<i>31.12.1962</i>
<i>finestra mobile</i>	<i>18 mesi</i>	<i>12 mesi</i>	<i>12 mesi</i>
<i>ultima apertura della finestra mobile</i>	<i>01.07.2022</i>	<i>01.01.2022</i>	<i>01.01.2022</i>

PENSIONE ANTICIPATA “OPZIONE DONNA 2023”.

Con la L. n° 197/2022 Art. n° 1 c. n° 292, viene modificata quella che viene definita in materia di pensione anticipata “Opzione Donna”.

La manovra ha prorogato la pensione anticipata e l'ha vincolata oltre che ai benefici anagrafici e contributivi, anche ad una **condizione oggettiva**, che la lavoratrice deve avere alla data della domanda.

La norma si applica alle lavoratrici che entro il 31.12.2022, abbiano maturato una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e una età anagrafica di almeno 60 anni.

Il requisito anagrafico di 60 anni è ridotto di un anno per figlio nel limite massimo di due anni.

La riduzione massima di due anni si applica in favore della categoria di lavoratrici di cui alla lettera c) del c. 1 bis dell'Art. n° 16 Dl. n° 4/2019, introdotto dalla norma, anche in assenza dei figli.

Pertanto, le lavoratrici in argomento conseguono la pensione anticipata “Opzione Donna”, con 58 anni di età e 35 anni di contribuzione, maturati entro il 31.12.2022.

Le lavoratrici, in possesso dei prescritti requisiti anagrafico e contributivo sopra descritte, conseguono la pensione anticipata secondo le regole di calcolo del sistema contributivo D.Lgs. n° 180/97.

- A. assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi (continuativi), il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'Art. n° 3 c. 3, della L. n° 104/92, o un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti;*
- B. hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalla competente Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74%;*
- C. sono lavoratrici dipendenti o licenziate da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa di cui L, n° 296/2006 Art. n° 1, c. n° 852.*

Alla pensione anticipata "Opzione Donna" si applicano le disposizioni in materia di decorrenza previste dal Dl n° 78/2010 convertito in L. n° 122/2010 (*finestre mobili*).

Pertanto, le lavoratrici dipendenti e autonome, al perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo richiesti dalla norma, conseguono la pensione decorsi:

- a. 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti nel caso in cui il trattamento pensionistico sia liquidato a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;*
- b. 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti, nel caso in cui il trattamento sia liquidato a carico di gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.*

LAVORATRICI		
	Dipendenti	Autonome
<i>età anagrafica</i>	60 anni (entro il 31.12.2022)	60 anni (entro il 31.12.2022)
	59 anni + 1 figlio (entro il 31.12.2022)	59 anni + 1 figlio (entro il 31.12.2022)
	58 anni + 2 figli (entro il 31.12.2022)	58 anni + 2 figli (entro il 31.12.2022)
	lettera c) C. 1 bis Art. n° 16 Dl. n° 4/2019	lettera c) C. 1 bis Art. n° 16 Dl. n° 4/2019
<i>contributi</i>	35 anni (entro il 31.12.2022)	35 anni (entro il 31.12.2022)
<i>condizione soggettiva</i>	A. caregivers; B. invalidità civile almeno al 74%; C. essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa.	A. caregivers; B. invalidità civile almeno al 74%; C. essere licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi di impresa.
	dopo 12 mesi dal raggiungimento dei requisiti	dopo 18 mesi dal raggiungimento dei requisiti

Circ. Inps n° 25/2023.

CAPITOLO 3

PENSIONE DI VECCHIAIA ANTICIPATA PERSONALE VIAGGIANTE.

La Riforma Fornero ha mantenuto un regime di accesso più favorevole di cinque anni rispetto alla generalità dei lavoratori dipendenti, al personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto iscritto al **soppresso Fondo Trasporti**.

Il decreto di armonizzazione è stato pubblicato il 28.10.2013 (**DPR 157/2013**).

I requisiti di accesso a pensione per i c.d. “**armonizzati**”, soggetti iscritti presso l’Inps e presso le Gestioni ex ENPALS ed ex INPADAP, per i quali siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti presso l’AGO.

A partire dal 1° gennaio 2014, l’età per il collocamento a riposo del “**personale viaggiante è fissato in misura ridotta di cinque anni**” rispetto ai requisiti previsti per **la pensione di vecchiaia ordinaria, vigente nel regime obbligatorio**.

DAL 2019 AL 2024

<i>pensione vecchiaia ordinaria</i>	<i>67 anni e almeno 20 anni di contributi</i>
<i>pensione vecchiaia anticipata</i>	<i>62 anni e almeno 20 anni di contributi</i>

Circ. Inps n° 11/2019; n° 19/2020; n° 28/2022.

Da ricordare che per “**personale viaggiante**” deve intendersi il personale che, in base alle disposizioni **contrattuali**, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi **a bordo dei mezzi di trasporto**.

In particolare, con circolare n° 75 del 04.03.1994, l'Istituto precisa che in relazione alla dipendenza alla mansione di qualifica rivestita, alla declaratoria delle mansioni di cui all'ultimo accordo nazionale di lavoro stipulato ed ai relativi inquadramenti effettuati, la norma in esame trova applicazione specifica per le sotto elencate qualifiche:

1 Settore Autofiloferrotranvieri:

Conduttore-frenatore, conducente di linea, capotreno, fuochista viaggiante, fuochista autorizzato, verificatore titoli di viaggio, macchinista, agente di movimento (*limitatamente alle qualifiche ad esaurimento di bigliettaio, bigliettaio scelto e conducente*), controllore viaggiante;

2 Settore Lagunari:

Allievo marinaio, marinaio, aiuto motorista, marinaio di I^a classe, bigliettaio marinaio, timoniere marinaio, conduttore motoscafo lagunare, conduttore di M/B di stazza non superiore alle 50 T, motorista navale di II^a classe per motobattello, pilota motorista lagunare, capitano, conduttore di I^a classe di M/B di stazza non superiore alle 50 T, motorista navale di I^a classe per motonave, preposto condotta mezzi;

3 Settore Lacuali:

Allievo marinaio, marinaio motorista, applicato di bordo, conduttore di natante ausiliario, fuochista abilitato, marinaio applicato di bordo, motorista tecnico di motonave, capo macchinista, capo motorista, capo timoniere, macchinista motorista, capitano, capitano di I^a classe;

4 Settore Funivie aeree e terrestri:

Addetto scorte vetture.

Messaggio Inps n° 11010/2012.

Oggetto: personale viaggiante iscritto al soppresso fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici esercizi di trasporto-pensioni di vecchiaia.

Come è noto, le nuove disposizioni in materia di accesso alle prestazioni pensionistiche, introdotte dalla legge n° 22 dicembre 2011, n° 214, non si applicano ai lavoratori, iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, che rivestano la qualifica di personale viaggiante.

In particolare, i lavoratori che hanno la qualifica di personale viaggiante, al compimento del sessantesimo anno di età (se uomini), raggiungono l'età pensionabile e, se perdono il titolo abilitante, possono accedere al pensionamento con la decorrenza prevista dalla legge n° 247 del 2007.

Si ricorda altresì che l'eventuale svolgimento di attività diversa successivamente alla data del compimento dell'età e fino alla decorrenza della prima finestra utile - e non oltre - non incide sulla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia stessa, già intervenuta al raggiungimento dell'età (circolare Inps n° 60/2008).

Quanto sopra, nel presupposto che le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile, senza soluzione di continuità tra la cessazione del rapporto di lavoro e la prestazione pensionistica (messaggio Inps n° 20514/1995); l'unica eccezione è rappresentata dall'applicazione delle finestre di uscita vigenti tempo per tempo.

Ciò premesso, alcune Aziende del settore hanno chiesto chiarimenti in merito al requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche del personale viaggiante.

Al riguardo, nel richiamare le istruzioni fornite con la circolare Inps n° 75/1994, si precisa che per "personale viaggiante" deve intendersi quello che, secondo le disposizioni contrattuali, riveste una delle qualifiche professionali le cui mansioni comportino la prestazione di servizi a bordo dei mezzi di trasporto.

Il riconoscimento del pensionamento anticipato di vecchiaia può avvenire, quindi, al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:

- *le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante siano svolte stabilmente alla data del compimento dell'età pensionabile e, quindi, a condizione che l'interessato abbia svolto da un congruo periodo di tempo, antecedentemente alla cessazione, le mansioni proprie della menzionata qualifica;*
- *alla data di esonero i contributi versati per l'attività svolta come personale viaggiante siano superiori a quelli eventualmente accreditati - nel soppresso Fondo E. T. o nell'assicurazione generale obbligatoria per periodi successivi al 31.12.95 - nello svolgimento di altre mansioni;*
- *ricorrano i requisiti contributivi minimi richiesti per l'accesso alla pensione di vecchiaia.*

Per maggiore chiarezza, si riportano i seguenti esempi:

1. *il lavoratore che, al momento dell'esonero dal servizio come personale viaggiante, abbia 20 anni di contribuzione (1040 contributi), potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che almeno 521 contributi risultino versati per attività svolta come personale viaggiante;*
2. *il lavoratore che, al momento dell'esonero dal servizio come personale viaggiante, abbia 30 anni di contribuzione, potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata a condizione che per l'attività svolta come personale viaggiante risultino versati contributi per almeno 15 anni e 1 settimana;*
3. *il lavoratore che, nel 2012 compia sessanta anni e che nel periodo 1990/2002, abbia svolto le attività tipiche del personale viaggiante, successivamente, per il periodo 2003/2011, sia stato adibito a compiti diversi e, infine, sia stato nuovamente impiegato come personale viaggiante per il 2012, non potrà accedere alla pensione di vecchiaia anticipata prevista per il personale viaggiante, non potendo ritenersi rispettato al momento dell'esonero il requisito dello svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante: pur sussistendo, in ipotesi, il requisito anagrafico e una prevalente contribuzione per l'attività svolta come personale viaggiante, difetta il requisito della stabilità, cioè lo svolgimento delle mansioni in discorso per un congruo periodo di tempo prima dell'esonero.*

I criteri sopra esposti relativi allo svolgimento effettivo, stabile e prevalente delle mansioni tipiche di personale viaggiante devono essere attestati dall'azienda con esplicita assunzione di responsabilità su quanto dichiarato, nonché dai lavoratori, utilizzando i format allegati.

Si sottolinea che le dichiarazioni dell'Azienda e del lavoratore sono entrambe elementi imprescindibili per l'istruttoria della domanda di pensione, salvo l'impossibilità accertata dalla sede da parte di una o più Aziende di rendere la predetta dichiarazione.

Nell'ipotesi in cui un lavoratore abbia svolto le mansioni di personale viaggiante presso più Aziende, le predette dichiarazioni dovranno essere rese da tutti i datori di lavoro interessati.

Le Sedi, infine, avranno cura di portare a conoscenza di ciascuna azienda autoferrotranviaria con cui intrattengono rapporti contributivi le disposizioni del presente messaggio.

N.B.: gli allegati fanno parte integrante del messaggio e quindi sono da ritenersi gli unici da utilizzare.

Allegato 1

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ *(da compilare a cura dell'Azienda)*

Il Sottoscritto:

legale rappresentante dell'Azienda:

consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al c. n° 2 dell'Art. n° 5 del decreto legislativo n° 503 del 30.12.1992:

L'Agente: nato a: il:

riveste alla data di esonero la qualifica di personale viaggiante;

è stato assunto presso questa Azienda in data:

ha svolto, in base alle disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di servizi a bordo dei mezzi di trasporto dal:

lì

**FIRMA DEL TITOLARE O LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL'AZIENDA**

(TIMBRO DELL'AZIENDA)

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ *(da compilare a cura del Lavoratore)*

Il Sottoscritto:

legale rappresentante dell'Azienda:

consapevole delle conseguenze civili e penali per coloro che rendono dichiarazioni infedeli od incomplete, attesta sotto la propria responsabilità quanto segue, con riferimento al c. n° 2 dell'Art. n° 5 del decreto legislativo n° 503 del 30.12.1992:

di rivestire alla data di esonero la qualifica di personale viaggiante;

è stato assunto presso questa Azienda in data:

Di aver svolto, in base alle disposizioni contrattuali, effettivamente, in modo stabile e prevalente, le mansioni tipiche di personale viaggiante comportanti prestazioni di servizi a bordo dei mezzi di trasporto dal: al:
alle dipendenze dell'Azienda *(o delle Aziende)*

lì

FIRMA

PERSONALE VIAGGIANTE.

Prima del compimento dei 60 anni, il personale viaggiante **si deve** sottoporre a visita medica per l'elevazione del limite di età (*rinnovo patente*).

Va evidenziato che il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa, per raggiunti limiti di età, viene meno solo nei casi in cui il lavoratore, sottoposto a giudizio di idoneità, non ottenga il rinnovo del titolo abilitante da parte dell'Autorità competente.

Con la *circolare n° 86/2014 l'Inps* precisa che il venir meno del titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite di età si verifica solo nell'ipotesi in cui, per una specifica attività lavorativa, è espressamente previsto normativamente un limite massimo di età.

Si richiamano, in proposito, i "*messaggi Inps n° 6340/ 2013, e quelli del 2012 n° 589/2012, n° 11010/2012 e n° 13399/2012*".

Considerato che il D. L. n° 285/92 Art. n° 115, c. n° 2 lettera b) prevede che chi guida veicoli a motore non può aver superato i 60 anni per guidare autobus, ma tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a 68 anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici psichici a seguito di visita medica annuale e del D. M. n° 513/98 Art. n° 1 dell'Allegato B, che prevede che il personale addetto alla condotta dei convogli tranviari del servizio urbano deve essere almeno in possesso di patente di guida D, oltre al certificato di abilitazione professionale di categoria D, patente che ai sensi del c. 4 dell'Art. n° 126 D. L. n° 285/92, viene meno al compimento del sessantesimo anno di età.

Se ottiene l'elevazione del limite di età continua a lavorare.

*nuova visita prima del compimento di 61 anni;
se ottiene l'elevazione continua a lavorare;*

per gli anni dal 01.01.2019 al 31.12.2024 il personale viaggiante, andrà in pensione di vecchiaia anticipata al compimento dei 62 anni di età (circolare Inps n° 28/2022).

Se non ottiene l'elevazione del limite di età, a 60 anni + finestra trimestrale (L. 247/2007) Art. n°1, c. 5, lettera b), la pensione decorre come da tabella sottostante:

requisito anagrafico 60 anni:

entro il primo trimestre dell'anno (31 marzo), possono accedere al pensionamento dal 1° luglio dello stesso anno;

entro il secondo semestre dell'anno (30 giugno), possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre stesso anno;

entro il terzo trimestre dell'anno (30 settembre), possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio del successivo anno;

entro il quarto trimestre dell'anno (31 dicembre), possono accedere al pensionamento dal 1° aprile del successivo anno.

DIFFERENZA TRA PERSONALE VIAGGIANTE E USURANTE.

Per comprendere meglio le attività del viaggiante e dell'usurante, c'è da distinguere i **due benefici** come specificato nelle tabelle esplicative seguenti:

PERSONALE VIAGGIANTE	LAVORI USURANTI
<i>riguarda gli autoferrotranvieri, ma non tutti, solo alcune figure professionali:</i>	<i>racchiudono una platea più ampia di lavoratori con altre specificità:</i>
– <i>conducenti di linea, Macchinista, Capo treno, Verificatore titoli di viaggio;</i> – <i>marinai, motoristi, capitani, timonieri (battelli lagunari o Lacuali dedicati al trasporto di persone).</i>	– <i>conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.</i>
<i>le suddette mansioni, come specificato dall'INPS con messaggio n° 11010/2012, devono essere svolte a bordo dei mezzi.</i>	

N.B.: tra i due profili il conducente di linea è riportato in ambedue le attività, come indicato dal D. L. n° 67/2011, Art. n° 1 c. n° 1, lettera D (usurante).

PERSONALE VIAGGIANTE

LAVORI USURANTI

conducente di linea:

*beneficia di una pensione di vecchiaia anticipata per la quale occorrono dal 2019 al 2024 una età anagrafica di 62 anni e almeno 20 di contributi;
al compimento dell'età pensionabile la pensione decorre dal mese successivo.*

circ. Inps n° 11/2019

circ. Inps n° 19/2020

circ. Inps n° 28/2022

conducente di linea:

beneficia di una pensione anticipata, per il quale è necessario a partire dal 01.01.2017 al 31.12.2026 una età anagrafica di 61 anni e 7 mesi, almeno 35 anni di contributi (sommando l'età e i contributi si deve perfezionare la c. d. quota 97,6) e un periodo minimo di attività, che siano svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita complessivamente lavorata.

L. n° 232/2016 Art. n° 1, c. n° 206

PER PERSONALE VIAGGIANTE

la pensione di vecchiaia anticipata e la pensione di invalidità specifica (inidoneità alla mansione);

la D. C. Inps ricorda che la contribuzione versata nell'A.G.O. (ante 01.01.1996) se non ricongiunta all'ex fondo (ai sensi della L. n° 29/79 Art. n° 2) non è utile per le liquidazioni delle suddette prestazioni

LAVORI USURANTI

la pensione anticipata può essere liquidata sia con la sola contribuzione aziendale (ex fondo speciale), sia trasferendo i contributi nell'A.G.O., potendo chiedere il trattamento di miglior favore.

Inps: messaggio Hermes.

Inps - Messaggio Hermes n° 3844/2012:

Oggetto: beneficio pensionistico in favore dei lavoratori addetti ai lavori faticosi e pesanti, cui al decreto legislativo 21.04.2011, n° 67, come modificato dal decreto legge 06.12.2011 n° 201.

Certificazione del diritto a pensione in favore di titolari di assegno o pensione di invalidità e di lavoratori che perfezionano il requisito agevolato in più gestioni.

Da parte di alcune Sedi sono stati richiesti chiarimenti in merito al riconoscimento del beneficio pensionistico in oggetto nei confronti di titolari di assegno o pensione di invalidità e di lavoratori che, per effetto dello svolgimento dell'attività faticosa e pesante, come disciplinata da decreto legislativo n° 67/2011, maturano il requisito agevolato in più gestioni pensionistiche.

- a. titolari di assegno o pensione di invalidità;*
- b. la titolarità di assegno ordinario o pensione di invalidità non costituisce elemento ostativo ai fini della certificazione attestante lo svolgimento dell'attività da lavoro faticoso e pesante ai sensi del decreto legislativo n° 67/2011;*
- c. si precisa che la liquidazione della pensione di anzianità con il riconoscimento del beneficio in questione può avvenire solo previa revoca o mancata conferma delle predette prestazioni in conformità con le disposizioni vigenti;*
- d. lavoratori che perfezionano il requisito agevolato sia nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti che in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi.*

È possibile che, in favore di lavoratori che hanno presentato domanda per accedere al beneficio pensionistico in oggetto, risulti perfezionato nel medesimo anno o in anni diversi il requisito agevolato richiesto per il riconoscimento del beneficio sia nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, sia in una delle Gestioni dei lavoratori autonomi, per effetto del cumulo dei periodi assicurativi previsto dall'Art. n° 16, L. n° 233/1990.

In tali casi la certificazione deve essere rilasciata nella Gestione speciale o Fondo pensione lavoratori dipendenti dove per primo si perfeziona il requisito agevolato *(a prescindere dalla decorrenza della pensione e del relativo importo).*

Ciò in quanto, ai sensi dell'Art. n° 3, del decreto legislativo n° 67/2011 *(come ribadito da D. M. 20.09.2011)* la data di raggiungimento del requisito agevolato è criterio di priorità ai fini del meccanismo di salvaguardia per la copertura degli oneri previsti per ciascun anno.

Peraltro, il diritto a pensione con il requisito agevolato può essere conseguito solo nella gestione per la quale è stato rilasciato il certificato in questione, fermo restando la

possibilità di conseguire il diritto a pensione in altra gestione, al raggiungimento dei requisiti ordinari.

e. lavoratori iscritti al soppresso fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

Occorre rammentare che, in caso di liquidazione della pensione anticipata agli iscritti al soppresso Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, i periodi di anzianità contributiva maturati nell'assicurazione generale obbligatoria anteriormente al 1° gennaio 1996 non sono considerati utili ai fini della maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

Inoltre, ai sensi del c. n° 10, dell'Art. n° 3. Decreto legislativo del 29.06.1996, n° 4141, gli autoferrotranvieri possono utilizzare, secondo le norme che disciplinano il diritto e la misura dei trattamenti di pensione previsti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti, tutti i periodi contributivi provenienti da soppresso Fondo, nonché quelli acquisiti nello stesso Fondo pensioni lavoratori dipendenti precedentemente e successivamente al 1° gennaio 1996.

È prevista la facoltà, per gli iscritti al soppresso Fondo autoferrotranvieri, di ottenere la liquidazione della pensione a carico del Fondo stesso oppure a carico dell'Assicurazione generale obbligatoria, previa domanda di trasferimento in quest'ultima gestione di tutta la posizione assicurativa acquisita nel predetto Fondo.

In caso di richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti da parte di un lavoratore iscritto al soppresso Fondo, che ha maturato i requisiti per la liquidazione della pensione di anzianità a carico del FLPD ma non nel Fondo speciale, la certificazione e dell'eventuale pensione di anzianità con i benefici previsti per i lavori usuranti.

Nell'ipotesi in cui l'interessato maturi contestualmente sia il diritto a carico del Fondo, sia il diritto a carico dell'Ago, la certificazione andrà emessa nel Fondo, ma in fase di liquidazione della pensione di anzianità il soggetto potrà scegliere il trattamento più favorevole.

Qualora l'interessato maturi il diritto alla pensione di anzianità nell'AGO e successivamente nel Fondo, la certificazione andrà emessa a carico della gestione nella quale per prima è stato maturato il diritto alla pensione.

In tali casi, in sede di liquidazione della prestazione, non sarà possibile scegliere il trattamento più favorevole, fermo restando che rimane la possibilità di chiedere la pensione di anzianità a carico del Fondo con i requisiti ordinari.

Nei casi in cui i richiedenti abbiano in corso una ricongiunzione ai sensi della L. n° 29/1979, necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione di anzianità nel Fondo, può essere possibile:

- *richiedere la certificazione nel Fondo stesso dei benefici dei lavoratori faticosi e pesanti, previo pagamento dell'intero ammontare dell'onere di ricongiunzione residuo;*
- *richiedere la certificazione in AGO, previa rinuncia dell'operazione di ricongiunzione.*

Domanda di trattenimento in servizio oltre l'età pensionabile:

Va ricordato che ai sensi dell'Art. n° 6 della L. 54/82, gli iscritti all'assicurazione obbligatoria, i quali non abbiano raggiunto l'anzianità contributiva massima utile prevista dai singoli ordinamenti, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito o per incrementare la propria anzianità contributiva e comunque non oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età, sempreché non abbiano ottenuto o non richiedano la liquidazione di una pensione a carico dell'Inps o di trattamenti sostitutivi, esclusivi od esonerativi dall'assicurazione generale obbligatoria.

Tutto ciò è stato il frutto della sentenza della Corte Costituzionale n° 226 del 12.04.1990 che ha riconosciuto il diritto degli autoferrotranvieri ad usufruire del beneficio su indicato.

L'esercizio della facoltà deve essere comunicato al datore di lavoro almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia anticipata.

Se le lavoratrici o i lavoratori non perfezionano i suddetti requisiti, rientrano nelle regole generali per il diritto alla pensione.

CAPITOLO 4

PENSIONE PER LAVORI USURANTI.

Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a norma dell'Art. n° 1 della legge 4.11.2010, n° 183.

Per tutelare coloro che hanno svolto lavori particolarmente faticosi e pesanti, riconosciuti come usuranti è stato emanato il DECRETO LEGISLATIVO 21.04.2011, n° 67.

Circ. Inps n° 90/2017.

Destinatari:

La normativa per i lavori usuranti è attivabile dai soli lavoratori dipendenti (*sia del settore privato che del pubblico impiego*) che abbiano svolto nell'arco della propria vita lavorativa talune attività individuale nell' Art. n° 1 del D.lgs. n° 67/2011.

Le attività in questione sono riconducibili alle seguenti **quattro macro categorie**.

- a. *lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'Art. n° 2 del decreto del ministero del lavoro del 19.05.1999. Si tratta dei soggetti che hanno **svolto** lavori in galleria, cava o miniera; lavori ad alte temperature; lavori in cassoni ad aria compressa; attività per l'asportazione dell'amianto; attività di lavorazione del vetro cavo; lavori svolti dai palombari; lavori espletati in spazi ristretti;*
- b. *lavoratori notturni come definiti e ripartiti ai soli fini del D.lgs. n° 67/2011 nelle seguenti categorie: lavoratori a turni che prestano la loro attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per un numero minimo di giorni lavorativi all'anno non inferiore a 64; lavoratori che prestano la loro attività per almeno 3 ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.*

Rivalutazione dei turni **svolti** nel periodo notturni di cui all'Art. n° 1, c. n° 1, lettera b), n° 1), del decreto legislativo n° 67 del 2011, dai lavoratori impiegati in attività organizzate in turni di dodici ore Art. n° 1, c. 170, della L. n° 205 del 27.12.2017 (*Legge di bilancio 2018*) – *circ. Inps n° 59/2018.*

Sul punto merita segnalare una novità apportata dal 1° gennaio 2018:

Il legislatore ha introdotto una modifica secondo la quale per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (*in base agli accordi collettivi sottoscritti al 31.12.2016*) che, ai fini dell'accesso alla pensione mediante il sistema delle "quote", prestino attività per meno di 78 giorni, i giorni lavorativi effettivamente svolti siano moltiplicati per il coefficiente di 1,5.

- c. i lavoratori addetti alla linea di catena: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicati nell'elenco n° 1 contenuto nell'allegato 1 allo stesso D.lgs. 67/2011, cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'Art. n° 2100 del c. c., impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si sostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o della tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo qualità;*
- d. i conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.*

N.B.: il diritto al trattamento Pensionistico Anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al c. 1 Dl. n° 67/2011 **abbiano svolto** una o più delle attività lavorative di cui alle **lettere a), b), c) e d)** del medesimo c. n° 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

- 1. almeno 7 anni, degli ultimi 10 di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31.12.2022;*
- 2. almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2023.*

Ai fini del computo dei periodi di cui al c. n° 2 della DL n° 67/2011 **si tiene conto dei periodi di svolgimento effettivo** delle attività lavorative indicate alle lettere a), b), c) e d), con esclusione di quelli totalmente coperti da contribuzione figurativa.

Lavoratori Usuranti:

Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti; *lavoratori addetti alla così detta “linea catena”; conducente di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo:*

LAVORATORI DIPENDENTI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>61 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	<i>35</i>
QUOTA	<i>97,6</i>

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>62 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	<i>35</i>
QUOTA	<i>98,6</i>

N.B.: *per godere dei benefici è richiesto che le attività siano svolte per almeno 7 anni negli ultimi 10 di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita complessivamente lavorata.*

Legge n° 232/2016 Art. n° 1, c. n° 206.

Lavoratori Usuranti:

Lavoratori **con più di 77 notti** lavorate durante l'anno:

LAVORATORI DIPENDENTI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>61 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	35
QUOTA	97,6

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>62 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	35
QUOTA	98,6

N.B.: con almeno 3 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo; oppure con almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per almeno 78 notti l'anno.

Lavoratori Usuranti:

Lavoratori da **72 a 77 notti** lavorate durante l'anno:

LAVORATORI DIPENDENTI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>62 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	35
QUOTA	98,6

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>63 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	35
QUOTA	99,6

N.B.: *almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra 72 e 77 notti.*

Lavoratori Usuranti:

Lavoratori da **64 a 71 notti** lavorate durante l'anno:

LAVORATORI DIPENDENTI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>63 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	<i>35</i>
QUOTA	<i>99,6</i>

LAVORATORI AUTONOMI

ANNO	<i>dal 2017 al 2026</i>
ETÀ	<i>64 anni e 7 mesi</i>
CONTRIBUTI	<i>35</i>
QUOTA	<i>100,6</i>

N.B.: *almeno 6 ore lavorate nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per un periodo ricompreso tra 64 e 71 notti l'anno.*

Per i lavoratori impiegati in cicli produttivi del settore industriale su turni di 12 ore (*sulla base di accordi collettivi sottoscritti al 31.12.2016*), viene applicata la maggiorazione 1,5 per coloro che lavorano meno di 78 notti l'anno.

Circ. Inps n° 59/2018.

Domanda per accedere ai benefici per i lavori usuranti:

Per conseguire il beneficio gli interessati devono presentare un'apposita domanda alla sede Inps entro il 1° maggio dell'anno precedente a quello in cui si maturano i requisiti.

LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI AGEVOLATI NEL 2023	LAVORATORI CHE MATURANO I REQUISITI AGEVOLATI NEL 2024
<i>entro 01.05.2022</i>	<i>entro 01.05.2023</i>

La domanda in parola non è da confondere con la domanda di pensione che sarà presentata solo in un momento successivo, previa comunicazione di accoglimento della domanda di accertamento di **aver svolto lavoro usurante**.

La presentazione della domanda oltre i termini sopra indicati comporta, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento del diritto alla decorrenza da uno a tre mesi a seconda dei mesi di ritardo.

Con il D.M. del 20.09.2017 è stata abolita la documentazione minima da allegare alla domanda, ma soltanto in relazione ai rapporti di lavoro instaurati, presso datori di lavoro privati, *a partire dall'11.01.2008 (entrata in vigore del sistema delle comunicazioni obbligatorie unificate)*.

Se il rapporto di lavoro è iniziato prima dell'11.01.2008, alla domanda dovrà essere sempre allegata la documentazione minima prevista dalla tabella Ministeriale.

PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORATORI C. D. PRECOCI.

Con l'approvazione della legge di bilancio 232/2016, art. n° 1, c. n° 199, viene introdotta la normativa in favore dei **"lavoratori precoci"** (circolari *Inps* n° 99/2017 e n° 33/2018).

La riduzione prevista dalla legge di bilancio per il 2017, è riconosciuta; ai lavoratori iscritti alle forme di previdenza dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, cioè **quelli che possiedono almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo, precedenti il raggiungimento del 19° anno di età.**

Per tali lavoratori indipendentemente dall'età anagrafica, è possibile conseguire il diritto alla pensione anticipata con il requisito contributivo ridotto a 41 anni.

Nell'art. n° 17 del D. L. n° 4/2019, per tali soggetti non trovano applicazione dal 1° gennaio 2019 e fino al 31.12.2026, gli adeguamenti alla speranza di vita. Pertanto, negli anni 2019/2026 il requisito contributivo, per conseguire il diritto alla pensione anticipata resta "cristallizzato" a 41 anni.

I beneficiari sono individuati tra i soggetti che si trovino in una delle fattispecie di seguito elencate:

- a. *disoccupati;*
- b. *chi assiste da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di 1°/2° grado e affini;*
- c. *chi è invalido civile con grado riconosciuto pari o superiore al 74%;*
- d. *chi è lavoratore dipendente che svolge professioni gravose, (che abbia svolto per almeno 6 anni la mansione negli ultimi 7, oppure per almeno 7 negli ultimi 10 prima del pensionamento);*
- e. *chi è lavoratore dipendente che svolge professioni usuranti che soddisfano le condizioni di cui all'Art. n° 1, c. da 1 a 3 del D.lgs. n° 67/2011 (lavoratori addetti a mansioni usuranti: lavoratori notturni, linea catena e conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, che abbia svolto la mansione per almeno 7 anni negli ultimi 10, di attività lavorativa, oppure per almeno la metà della vita lavorativa complessiva).*

Profili professionali lettera d):

1. operai dell'industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici;
2. conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. conciatori di pelli e pellicce;
4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. professioni sanitarie ed infermieristiche ed ostetrica ospedaliere con lavoro a turni;
7. addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori di asili nido;
9. facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati;
10. personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;
11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
12. operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca;
13. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
14. siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro, addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui D.lgs. n° 67/2011;
15. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Il trattamento pensionistico anticipato ottenuto con la riduzione del requisito contributivo a 41 anni **non è cumulabile** con redditi di lavoro dipendente e autonomo per tutto il tempo necessario alla maturazione dei requisiti per la pensione anticipata ordinaria.

I lavoratori che perfezionano il prescritto requisito dal 1° gennaio 2019, anche in regime di cumulo ai sensi L. n° 228/2012, conseguono il diritto trascorsi 3 mesi dalla maturazione dello stesso (*c. d. finestra*).

Il trattamento pensionistico anticipato in esame decorre trascorsi 3 mesi dalla data di maturazione dei predetti requisiti (*finestra mobile*) e non viene applicata la formula dell'adeguamento della speranza di vita dal 1° gennaio 2019 al 31.12.2026 - DL n° 4/2019 Art. n° 17.

Circ. Inps n° 11/2019.

Domanda per accedere ai benefici:

I requisiti devono essere maturati nello stesso anno dell'effettuazione della domanda.

ANNO	REQUISITO CONTRIBUTIVO
<i>dal 01.10.2019 al 31.12.2026</i>	<i>41 anni (2132)</i>

Ai fini della verifica del conseguimento del beneficio è necessario presentare due domande distinte; la prima volta alla verifica del diritto, la seconda dopo aver ricevuto da parte dell'Inps la comunicazione dell'accettazione del diritto.

Solo la seconda domanda sarà utile al perfezionamento della richiesta di pensionamento.

Le domande presentate dal 2 marzo al 30 novembre saranno oggetto di monitoraggio per la sussistenza della relativa copertura finanziaria, così come previsto dai vincoli di bilancio.

Nella eventualità le coperture non siano sufficienti a liquidare tutte le domande, la decorrenza della pensione verrà differita.

L'Inps comunicherà all'interessato l'esito dell'istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio:

- *entro il 30 giugno, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 1° marzo;*

TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA ACCERTAMENTO PER IL BENEFICIO	COMUNICAZIONE ACCOGLIMENTO/RIGETTO ISTANZA
<i>entro 01.03.2023 (istanza tempestiva)</i>	<i>entro il 30.06.2023</i>
<i>entro 30.11.2023 (istanza tardiva)</i>	<i>entro il 31.12.2023</i>

- *entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 30 novembre.*

PENSIONE DI VECCHIAIA PER LAVORATORI GRAVOSI.

La categoria dei lavori gravosi, come è noto, è stata declinata dalla legge n° 232/2016 (*la c. d. Finanziaria 2017*) per dare un ristoro parziale a quei soggetti che svolgono lavori faticosi e pesanti.

Da non confondere con i lavori usuranti di cui D. lgs. n° 67/2011, che godono dei benefici ben più robusti.

Sino al 31.12.2024, le categorie sottoelencate, possono continuare ad accedere alla pensione di vecchiaia con 66 anni e 7 mesi di età unitamente ad almeno 30 anni di contribuzione (*circolare Inps n° 28/2022*).

Profili professionali:

1. operai dell'industria estrattiva, edilizia, manutenzione edifici;
2. conduttori di gru, macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
3. conciatori di pelli e pellicce;
4. conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
5. conduttori di mezzi pesanti e camion;
6. professioni sanitarie ed infermieristiche ed ostetrica ospedaliera con lavoro a turni;
7. addetti all'assistenza di persone in condizioni di non autosufficienza;
8. insegnanti della scuola dell'infanzia ed educatori di asili nido;
9. facchini addetti allo spostamento di merci e assimilati;
10. personale non qualificato addetto a servizi di pulizia;
11. operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
12. operai dell'agricoltura, della zootecnica e della pesca;
13. pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
14. siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro, addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui D.lgs. n° 67/2011;
15. marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Mansioni usuranti (art. 1 D.lgs. n° 67/2011):

1. lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
2. lavoratori notturni;
3. lavoratori addetti alla linea di catena;
4. conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico collettivo.

LAVORATORI GRAVOSI	LAVORATORI USURANTI
<i>lavoratori dipendenti, con almeno 30 anni di contributi, che hanno svolto almeno sei anni degli ultimi 7 anni, oppure 7 anni degli ultimi 10 anni di attività lavorativa; una delle professioni “gravose” antecedenti al pensionamento</i>	<i>lavoratori addetti ad attività usuranti di cui Art. n° 1, D.lgs. n° 67/2011 alle lettere a), b), c) e d), le predette mansioni devono essere state svolte 7 anni negli ultimi 10, oppure svolte per almeno la metà della vita complessivamente lavorata, unitamente ad almeno 30 anni di contributi antecedente al pensionamento</i>
<i>lavoratori che non risultano titolari dell'A.P.E. sociale</i>	

N.B.: per questi lavoratori la pensione di vecchiaia rimane ferma a 66 anni e 7 mesi fino al 2024, L. n° 205/2017 c. 147, 148, 149, 150

Circ. Inps n° 126/2018, circ. Inps n° 19/2020, circ. Inps n° 28/2022.

Per godere dei benefici previdenziali è necessario, inoltre, che l'attestazione dell'attività gravose debba essere prodotta dal datore di lavoro attraverso il modulo A. p. n° 116, su richiesta del lavoratore, mentre per quelle usuranti con una dichiarazione aziendale.

CAPITOLO 5

PENSIONE DI INVALIDITÀ 830/61 (*inidoneità alla mansione*).

È una pensione che spetta al personale riconosciuto invalido in modo permanente ed assoluto alle funzioni proprie della qualifica che svolge, a condizione che, per incapacità fisica o per mancata disponibilità di posti, non possono essere adibiti ad altri servizi dell'azienda.

In tal caso, è necessario che la stessa azienda certifichi l'indisponibilità ad impegnare il lavoratore in altri servizi per incapacità fisica o per mancanza di posti di lavoro.

Il Decreto Legislativo n° 414/96 che ha disposto la soppressione del fondo trasporti, mantiene per i lavoratori autoferrotranvieri la possibilità di chiedere la pensione di *invalidità specifica*, Legge n° 830/61 (*inidoneità alla mansione*), in alternativa alle prestazioni di invalidità previste dalla legge n° 222/84 (*assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità*).

La caratteristica di questa prestazione consiste nel fatto che, ai fini del perfezionamento del requisito contributivo (*10 anni di servizio*), non è utile la contribuzione versata nell'A.G.O. prima dell'iscrizione al fondo ET, a meno che l'assicurato non abbia presentato domanda di ricongiunzione (*ai sensi Art, n° 2 della legge n° 29/79*) entro il 22.10.1996.

PENSIONE DI INVALIDITÀ 830/61 (inidoneità alla mansione).

Art. n° 12, c. n° 1°, lett. a):

ART. n° 12

Lavoratori regolati dal R. D. n° 148/31

per ottenere la pensione di invalidità l'iscritto deve:

- a) avere una anzianità contributiva al fondo di almeno 10 anni;*
- b) essere riconosciuto **inabile** in modo permanente ed assoluto alle mansioni della propria qualifica, purché per incapacità fisica o per mancanza di posti, non possa essere adibito ad altri servizi presso l'azienda.*
- c) essere stato esonerato dal servizio a causa dell'invalidità*

N.B.: *per il lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995 la sola contribuzione all'A.G.O.*

Circ. Inps n° 194/1993, circ. Inps n° 245/1996.

- l'esonero e la liquidazione della pensione possono aver luogo soltanto se l'iscritto non è utilizzabile in altri servizi dell'azienda, su insindacabile giudizio della stessa, per mancanza di posti disponibili;*
- tuttavia se in sede di istruttoria si dovesse rilevare che il lavoratore ha, di fatto, svolto mansioni di una qualifica diversa da quella formalmente rivestita e quindi presupporre un tacito mutamento del rapporto di lavoro, con conseguente riflesso sul giudizio di inabilità, l'Inps dovrà acquisire una specifica dichiarazione dell'azienda ed il lavoratore sarà sottoposto ad ulteriori accertamenti medici;*
- nel caso si concluda l'accertamento della idoneità, l'azienda è costretta alla riassunzione dell'iscritto con regolarizzazione delle competenze economiche, tra la data di esonero e quella di riassunzione.*

PENSIONE DI INVALIDITÀ 830/61 (*inidoneità alla mansione*).

Art. n° 13, c. n° 1°, lett. a), b):

ART. n° 13

Lavoratori regolati dal R. D. n° 148/31

per ottenere la pensione di invalidità l'iscritto deve:

- a) essere esonerato da servizio per inabilità alle mansioni della propria qualifica*
- b) far valere almeno 10 anni di effettiva contribuzione al Fondo*

N.B.: *per il lavoratore assunto successivamente al 31.12.1995 la sola contribuzione all'A.G.O.*

- deliberato l'esonero, il rapporto previdenziale si intrattiene soltanto tra l'Inps e l'iscritto, restando ad esso completamente estraneo il datore di lavoro;*
- ai fini della concessione della pensione, l'invalidità deve essere accertata dai sanitari dell'istituto;*
- per l'applicazione di quest'ultima disposizione è necessario che l'azienda, che ha proceduto all'esonero ne dia comunicazione all'istituto, trasmettendo la domanda dell'iscritto, la documentazione amministrativa necessaria e la certificazione sanitaria dalla quale risulti il grado e la natura dell'invalidità.*

La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di esonero dal servizio.

I contributi esistenti Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti prima dell'01.01.1996 daranno luogo alla riliquidazione della pensione al compimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia, secondo le norme in vigore tempo per tempo nel FPLD (*Art. n° 3 c. 4, D.Lgs. n° 414/96*).

ASSEGNO DI INVALIDITÀ.

Legge n° 222/84 Art. n° 1 commi n° 1, 2, 6, 8, 10

A seguito dell'introduzione del D.lgs. n° 414/96 il settore degli autoferrotranvieri vede applicata la possibilità di usufruire integralmente delle disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell' Assicurazione Generale Obbligatoria (*Legge n° 222/84*).

Al fine di non incorrere in errore va precisato che la legge n° 222/84 non è di tipo assistenziale, ma tiene conto dei due requisiti quali quello sanitario e quello contributivo, da non confondere con Legge n° 118/71 (*Invalidità civile*).

Può essere concessa su richiesta del lavoratore al quale viene riconosciuta una invalidità o una inabilità e che può contare su 5 anni di contributi di cui almeno 156 settimane nei 5 anni precedenti alla richiesta.

**Il requisito sanitario (*riconosciuto dall'Inps*)
deve avere un grado di invalidità superiore al 67%**

<i>assegno ordinario di invalidità:</i>	<i>ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione accreditata nel fondo autoferrotranvieri e nell'A.G.O. versata sia ante che post il 31.12.1995</i>	<i>l'assegno è soggetto a revisione triennale; il rinnovo deve essere richiesto 6 mesi prima della scadenza; dopo il 3° rinnovo diventa definitivo</i>
---	---	--

N.B.: *l'assegno si trasforma in pensione di vecchiaia al compimento dell'età stabilita per il diritto a pensione Art. n° 1 c. 10 – Uomini/Donne fino al 2024 anni 67; circolare Inps n° 19/2020, circolare Inps n° 28/2022.*

ASSEGNO/PENSIONE INVALIDITÀ.

Legge n° 222/84 Art. n° 1

Pensione di vecchiaia anticipata:

Nel caso che le condizioni fisiche si modificano aggravandosi ed arrivano ad una percentuale di invalidità pari o superiore al 80% l'assegno può essere trasformato in pensione di vecchiaia anticipata.

**Il requisito sanitario (*riconosciuto dall'Inps*)
deve avere un grado di invalidità superiore all'80%**

<i>Pensione di vecchiaia anticipata:</i> <i>Art. n° 1, L. n° 222/84 – Art. n° 1, c. 8. L. n° 503/92</i>	<i>56 anni + 12 mesi di finestra (Donne)</i> <i>61 anni + 12 mesi di finestra (Uomini)</i> <i>anzianità contributiva di almeno 20 anni</i>
--	--

N.B.: *per gli anni 2019/2020 circolare Inps n° 10/2020;*

N.B.: *la circolare Inps n° 19/2020 conferma la norma per il biennio 2021/2022;*

N.B.: *la circolare Inps n° 28/2022 conferma la norma per il biennio 2023/2024.*

PENSIONI DI INABILITÀ.

Legge n° 222/84 Art. n° 2

Il requisito sanitario di INABILITÀ (riconosciuto dall'Inps)

la prestazione ai fini del diritto e della misura della pensione si computa la contribuzione accreditata nel fondo Autoferrotranvieri e nell'A.G.O. versata sia ante che post al 31 dicembre 1995;

la legge prevede che l'anzianità contributiva maturata possa essere incrementata nel limite massimo di 2080 contributi settimanali (pari a 40 anni), intercorrenti tra decorrenza della inabilità ed il compimento dei 60 anni di età.

Esempio: *un lavoratore che abbia 37 anni di contributi e 58 di età, gli vengano riconosciuti 2 anni di età (maggior favore Inps);*

messaggio Inps n° 219 del 2013

Incumulabilità con la rendita Inail:

Dal 17.08.1995, la pensione di inabilità e gli assegni ordinari di invalidità, liquidati a causa di infortunio o malattia professionale, sono incumulabili con rendita Inail, liquidata per lo stesso evento fino a concorrenza della rendita stessa.

Ai trattamenti in pagamento al 17.08.1995 viene garantito il più favorevole trattamento in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti.

Pensione di inabilità:

La pensione di inabilità è incompatibile con qualsiasi reddito o retribuzione derivanti da attività lavorativa e con i trattamenti sostitutivi o integrativi della retribuzione stessa.

Qualora sussista il diritto alla pensione di inabilità, la prestazione viene erogata con effetto dal mese successivo al venir meno della causa che ostacola l'erogazione e cioè deve cessare il rapporto di lavoro.

CAPITOLO 6

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE NASPI.

La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (*Naspi*) è stata introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n° 22, e sostituisce l'ASpI e la MiniASpI con riferimento agli eventi di disoccupazione a partire dal 1° maggio 2015, con successiva *Circolare Inps n. 94/2015*.

È un'indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro la disoccupazione, che abbiano perso involontariamente l'occupazione.

Non è riconosciuta ai soggetti che si dimettono ed in caso di risoluzione consensuale, ad eccezione dei casi di dimissioni per giusta causa (*mancato pagamento della retribuzione, aver subito molestie sessuali sul posto del lavoro, mobbing, modificazioni peggiorative delle mansioni, ecc.*).

Il diritto alla prestazione si ha con i seguenti requisiti:

- *stato di disoccupazione (è la condizione del soggetto privo di lavoro, immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa, che abbia rilasciato presso il Centro per l'impiego un'apposita dichiarazione);*
- *almeno 13 settimane di contribuzione da attività lavorativa dipendente nel quadriennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione.*

La NASPI è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.

Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione.

L'importo dell'indennità NASPI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione.

Per i beneficiari di Naspi che abbiano compiuto il 55esimo anno di età alla data di presentazione della domanda, la riduzione del 3% decorre dal primo giorno dell'ottavo mese di fruizione.

La domanda di disoccupazione Naspi deve essere presentata all'INPS, esclusivamente in via telematica, entro 68 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro (*a pena di decadenza*).

L'indennità NASPI spetta a decorrere dall'ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l'ottavo giorno, diversamente decorre dal primo giorno successivo a quello di presentazione della domanda.

Messaggio INPS n° 1445/2015:

Oggetto: piloti del pilotaggio marittimo e marittimi abilitati al pilotaggio. Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto - precisazioni in merito all'accesso alla pensione di vecchiaia.

Personale viaggiante iscritto al soppresso Fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto (paragrafo n° 2).

L'accesso anticipato al pensionamento di vecchiaia del personale viaggiante presuppone che l'interessato abbia svolto effettivamente in forma stabile e duratura, ancorché non in via esclusiva, le mansioni proprie della qualifica di personale viaggiante.

Il presupposto per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata è conseguentemente, la contestualità tra l'esonero dal servizio, con le mansioni di personale viaggiante e la maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi (*messaggi n° 20514/1995 e n° 11010/2012*).

L'Inps precisa che eventuali eventi che comportano la sospensione del rapporto di lavoro, quali la cassa integrazione ordinaria (*CIG*), straordinaria (*CIGS*) o in deroga, il contratto di solidarietà, non pregiudicano il diritto all'accesso al pensionamento, di vecchiaia anticipato dei lavoratori è unicamente sospeso l'esercizio delle mansioni di personale viaggiante.

L'Istituto precisa altresì, che il suddetto personale viaggiante, cessato dal rapporto di lavoro e al quale sia stata riconosciuta l'indennità NASPI, acquisisce il diritto al pensionamento di vecchiaia anticipato qualora raggiunga i requisiti pensionistici entro il periodo di godimento della NASPI, a condizione che precedentemente a tale evento le mansioni della qualifica di personale viaggiante siano svolte in modo stabile ed effettivo.

APE SOCIALE.

L'Ape Sociale è **una indennità** economica introdotta dall'Art. n° 1, commi da n° 179 a n° 186, della legge n° 232/2016 (*legge di bilancio 2017*).

È un'indennità a carico dello Stato in favore di quei soggetti in particolari condizioni economiche e sociali.

È erogata direttamente dall'Inps, in dodici mensilità l'anno, **per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia ordinaria.**

L'indennità è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione; in ogni caso non può superare € 1.500 mensili lordi e non è soggetta a rivalutazione.

L'Art. n° 1, c. n° 339-340 della legge n° 178/2020 (*legge di bilancio per il 2021*), proroga l'APE sociale sino al 31.12.2021, per arrivare all'ultima proroga con la legge n° 197/2022 ha prorogato sino al 31.12.2023 l'assegno di accompagnamento alla pensione di vecchiaia per le categorie sociali più deboli.

L'indennità **non è compatibile** con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria (*si pensi, in particolare alla Naspi*) né con l'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale.

Non può essere concessa a coloro che sono già titolari di una pensione diretta (*mentre è cumulabile con eventuali trattamenti ai superstiti concessi al beneficiario e con le prestazioni di invalidità civile*).

Per accedere al sussidio **occorre aver cessato** qualsiasi attività lavorativa sia dipendente che autonoma, fermo restando la possibilità di cumulare l'indennità con piccoli redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nei limiti di € 8.000 annui (*€ 4.800 nel caso di lavoro autonomo*).

Il beneficiario dell'APE Sociale decade dal diritto al beneficio nel caso in cui ottenga la titolarità di altro trattamento pensionistico diretto.

Dipendenti Pubblici:

Per i dipendenti pubblici il termine di pagamento delle indennità di fine servizio decorre **dal raggiungimento della pensione di vecchiaia** e non da quella dell'accesso all'APE agevolata, **dunque, con uno slittamento di alcuni anni.**

Destinatari:

Possono accedere al trattamento in parola i soggetti **residenti in Italia**, non titolari di alcun trattamento pensionistico diretto, in uno dei seguenti **quattro profili di tutela**.

Assicurati presso AGO (*Assicurazione Generale Obbligatoria*) dei lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (*ART-COM- CD/CM*), gestione separata Inps, gestioni esclusive e sostitutive dell'AGO, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- **disoccupati** - *devono essere in stato di disoccupazione a seguito cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'Art. n° 7 della legge n° 604/1966 o per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro abbiano avuto periodi di lavoro dipendente per almeno 18 mesi; devono aver percepito la NASPI (indennità di disoccupazione) loro spettante;*
- **invalidi** - *invalidi con riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per l'accertamento delle invalidità civili, in misura pari o superiore al 74%;*
- **caregivers** - *lavoratori che assistono da almeno sei mesi, al momento della richiesta, il coniuge o un parente di 1° grado convivente con handicap grave (Art. n° 3 c. n° 3 legge n° 104 del 1992); lavoratori che assistono un parente o affine di 2° grado con handicap grave (Art. n° 3 c. n° 3 legge n° 104 del 1992) qualora i genitori o il coniuge dello stesso abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti i mancanti;*
- **lavoratori cd gravosi** - *siano lavoratori dipendenti con almeno 63 anni di età e 36 anni di contribuzione e, alla data di presentazione della domanda di accesso all'APE sociale, **abbiano svolto** una o più delle professioni contenute nell'allegato n° 3 alla legge n° 234/2021 per almeno sei anni negli ultimi sette*

*oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci; dal 1° **gennaio 2022**, inoltre, per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat n° 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat n° 7.1.3.3) il requisito dell'anzianità contributiva è **ridotto a 32 anni**.*

CATEGORIA BENEFICIARI APE SOCIALE

<i>PROFILO DI TUTELA</i>		<i>REQUISITI</i>
A)	<i>disoccupati con esaurimento integrale della prestazione di disoccupazione spettante</i>	<i>63 anni di età e 30 di contributi</i>
B)	<i>invalidi civili > = 74%</i>	<i>63 anni di età e 30 di contributi</i>
C)	<i>caregivers</i>	<i>63 anni di età e 30 di contributi</i>
D	<i>lavoratori Dipendenti impiegati in attività particolarmente difficili e rischiose (allegato n. 3 alla legge n. 234/2021)</i>	<i>63 anni di età e 36 di contributi</i>
	<i>di cui: operai edili, come indicati nel CCNL di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini; ceramisti (classificazioni Istat n° 6.3.2.1.2); conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat n° 7.1.3.3)</i>	<i>63 anni di età e 32 di contributi</i>

N.B.: Dal 2018 l'indennità APE per le lavoratrici madri è ridotto di un anno ogni figlio entro un massimo di 2 anni (a seconda dei casi può scendere a 28 o a 34 di contributi).

Circ. Inps n° 100/2017, circ. Inps n° 34/2018, circ. Inps n° 28/2022.

Istanze per l'APE sociale:

- *entro il 30 giugno per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo;*
- *entro il 15 ottobre per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio;*
- *entro il 31 dicembre per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio ma entro il 30 novembre dello stesso anno.*

maturazione dei requisiti	<i>termine per produrre istanza di accertamento per accedere all'APE sociale</i>	<i>comunicazione accoglimento rigetto istanza</i>
soggetti che maturano i requisiti dal 01.01.2023 al 31.12.2023	<i>31.03.2023 (istanza tempestiva)</i>	<i>entro il 30.06.2023</i>
	<i>entro 15.07.2023 (istanza intermedia)</i>	<i>entro il 15.10.2023</i>
	<i>30.11.2023 (istanza tardiva)</i>	<i>entro il 31.12.2023</i>

CATEGORIE INCLUSE NELL'APE SOCIALE CON LEGGE N° 232/2016

a)	<i>operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli uffici</i>	<i>classificazione Istat n° 6.1/8.4.1 – 8.4.2</i>
b)	<i>conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni</i>	<i>classificazioni Istat n° 7.4.4.2 – 7.4.4.3 – 7.4.4.4</i>
c)	<i>conciatori di pelli e di pellicce</i>	<i>classificazioni Istat n° 6.5.4.1</i>
d)	<i>conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante</i>	<i>classificazioni Istat n° 7.4.1.1 (e prsonale viaggiante)</i>
e)	<i>conduttori di mezzi pesanti e camion</i>	<i>classificazioni Istat 7.4.2.3</i>
f)	<i>personale delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni</i>	<i>decr. Min. Sanità n° 739/94 decr. Min. Sanità n° 740/94</i>
g)	<i>addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza</i>	<i>classificazione Istat n° 5.4.4.3</i>
h)	<i>insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido</i>	<i>classificazioni Istat n° 2.6.4.2</i>
i)	<i>facchini, addetti allo spostamento delle merci e assimilati</i>	<i>classificazione Istat n° 8.1.3.1</i>
l)	<i>personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia</i>	<i>classificazione Istat n° 8.1.4.1 – 8.1.4.3</i>
m)	<i>operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti</i>	<i>classificazione Istat n° 8.1.4.5</i>

CATEGORIE INCLUSE NELL'APE SOCIALE CON LEGGE N° 205/2017

n)	<i>operai dell'agricoltura, zootecnia e pesca</i>	<i>classificazione Istat n° 6.4.1 – 6.4.2 – 6.4.3 – 8.3.1 – 8.3.2</i>
o)	<i>pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative</i>	<i>classificazione Istat n° 6.4.5.2 – 6.4.5.3</i>
p)	<i>siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui D.lgs. n° 67/2011</i>	<i>classificazione Istat n° 7.1.2.1 – 7.1.2.2 – 7.1.2.3 – 7.1.3</i>
q)	<i>marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne</i>	<i>classificazioni Istat n° 7.4.5 (e personale viaggiante)</i>

CATEGORIE INCLUSE NELL'APE SOCIALE CON LEGGE N° 234/2021

PROFESSIONI SULLA BASE DELLA CLASSIFICAZIONE ISTAT	CLASSIFICAZIONE ISTAT
<i>professori di scuola primaria, pre-primaria e professioni assimilate</i>	n° 2.6.4
<i>tecnici della salute</i>	n° 3.2.1
<i>addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate</i>	n° 4.3.1.2
<i>professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali</i>	n° 5.3.1.1
<i>operatori della cura estetica</i>	n° 5.4.3
<i>professioni qualificate nei servizi personali e assimilati</i>	n° 5.4.4
<i>artigiani, operai specializzati, agricoltori</i>	n° 6
<i>conduttori di impianti e macchinari per l'estrazione e il primo trattamento dei minerali</i>	n° 7.1.1
<i>operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli</i>	n° 7.1.2
<i>conduttori di forni ed altri impianti per la lavorazione del vetro, della ceramica e di materiali assimilati</i>	n° 7.1.3
<i>conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta</i>	n° 7.1.4
<i>operatori di macchinari e di impianti per raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivanti dalla chimica</i>	n° 7.1.5
<i>conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti, per il trattamento e la distribuzione delle acque</i>	n° 7.1.6
<i>conduttori di mulini e impastatrici</i>	n° 7.1.8.1
<i>conduttori di forni e analoghi impianti per il trattamento di minerali</i>	n° 7.1.8.2
<i>operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio</i>	n° 7.2
<i>operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare</i>	n° 7.3
<i>conduttori di veicoli, di macchinari mobili e sollevamento</i>	n° 7.4
<i>personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci</i>	n° 8.1.3
<i>personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli</i>	n° 8.1.4
<i>portantini e professioni assimilate</i>	n° 8.1.5.2
<i>professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, silvicoltura e pesca</i>	n° 8.3
<i>professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni</i>	n° 8.4

PRIAMO.

Fondo Pensione Complementare per i lavoratori addetti ai servizi di trasporto pubblico e settori:

Negli anni 90, in Italia, è iniziato un vero stravolgimento del sistema pensionistico, con importanti e profonde riforme.

Ciò ha prodotto, per le generazioni future, una penalizzazione importante.

Al fine di compensare la riduzione imposta per legge, è stato introdotto quello che viene definito “secondo pilastro previdenziale”, attraverso il quale le prestazioni pensionistiche vengono integrate.

Il settore dei Fondi complementari è vigilato da una autorità chiamata COVIP (*Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione*), che è preposta a garantire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti dei Fondi pensione nonché la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari, avendo riguardo e tutela degli iscritti.

Il fondo PRIAMO nasce con la sottoscrizione di un accordo tra le Organizzazioni Sindacali del Trasporto Pubblico locale e le Associazioni Datoriali.

Il Contratto Nazionale del 2015/2017 all'art. n° 38, c. a) stabilisce l'iscrizione di tutti i lavoratori del Tpl pubblico e privato al fondo Priamo.

ART. N° 38 COMMA A)

Previdenza Integrativa.

Si conviene di istituire per tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi gli apprendisti, con contributo mensile, in misura da stabilire in esito a quanto previsto dal secondo periodo del presente articolo e da versare a carico dell'azienda al Fondo Priamo.

Per i lavoratori iscritti a Priamo alla data del 1° luglio 2017, o che si iscriveranno successivamente, tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto previsto per l'iscrizione in essere.

*Per i lavoratori che alla data del 1° luglio 2017 non risultino iscritti a Priamo, tale contributo comporta **l'adesione contrattuale** degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi anche a carico delle aziende.*

FONDO BILATERALE DI SOLIDARIETÀ.

Con la legge del 28 giugno 2012 n° 92, Art. n° 3, che prevede la costituzione dei Fondi di solidarietà bilaterali, per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale (*CIG e CIGS*), si interviene allo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro e di integrare il sistema degli ammortizzatori sociali.

Il giorno 8 luglio 2013 tra Organizzazioni Sindacali e Associazioni Sindacali è stato sottoscritto l'accordo nazionale sulla costituzione del Fondo bilaterale di solidarietà per il personale cui si applica il CCNL autoferrotranvieri – Internavigatori del 23.07.1976 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Fondo ha lo scopo di:

- *assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attività;*
- *assicurare un sostegno economico, aggiuntivo, come da Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 102661, Art. n° 5, c. n° 5, **che maggiori la Naspl di € 250 mensili per tutto il periodo di fruizione.** La stessa integrazione aggiuntiva è soggetta alle regole sulla sospensione e la decadenza prevista della Naspl;*
- *contribuire allo svolgimento di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero.*